

4. CONDIZIONI PARTICOLARI DELL'ASSICURAZIONE – ESTENSIONI – LIMITI

SEZIONE I – DANNI DIRETTI

4.1 Beni Assicurati

Sono assicurati i beni – mobili o immobili, sottotetto o all'aperto, anche se di proprietà di terzi - rientranti nelle seguenti partite:

- “Fabbricati”;
- “Piazzali”;
- “Macchinario e Merci”.

di pertinenza dell'attività specificata - comprese tutte le attività preliminari, complementari, collaterali, accessorie, nulla escluso od eccettuato - che si trovano nell'ambito dell'area relativa alle ubicazioni assicurate o anche altrove presso ubicazioni proprie e/o di terzi, gestite in proprio e/o da terzi, nei limiti (salvo quanto diversamente stabilito agli articoli “Decentramento beni” e “Nuove ubicazioni e/o acquisizioni e/o costituzioni” che seguono) del territorio della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino, Stato Città del Vaticano e/o Comunità Europea.

Si specifica che sono compresi gli impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento e di condizionamento d'aria, impianti anti incendio, impianti e pannelli solari e fotovoltaici, scale mobili, ascensori e montacarichi, oltre ad impianti ed installazioni al servizio del fabbricato e considerati immobili per natura o destinazione, incluse le antenne centralizzate.

Ad essi sono quindi applicabili le garanzie ed i risarcimenti previsti nella presente polizza, quali, ad esempio, quelli afferenti gli eventi atmosferici, la grandine, il Furto, il guasto macchine, etc...

Sono esclusi dalle partite “Fabbricati” e “Macchinario e Merci”:

- i beni in leasing per quanto eventualmente coperto da separata apposita polizza.

4.2 Oggetto dell'assicurazione

La Società indennizza tutti i danni materiali diretti e/o consequenziali (compresa quindi la perdita, anche parziale) causati alle cose assicurate, da qualsiasi evento, qualunque ne sia la causa, salvo quanto in appresso escluso, anche se dovute/i a colpa grave dell'Assicurato e/o del Contraente e/o a dolo o colpa grave delle persone di cui essi debbono rispondere.

Sono compresi i guasti causati alle cose assicurate per ordine dell'Autorità e quelli non inconsideratamente arrecati dall'Assicurato o da terzi allo scopo di impedire o di arrestare qualsiasi evento dannoso indennizzabile a termini di polizza, come anche i danni subiti dalle cose assicurate durante l'esecuzione di un reato (quali ad esempio il furto o un atto vandalico) od il tentativo di commetterlo.

4.3 Esclusioni

La Società, salvo quanto altrimenti derogato, non è obbligata per i danni:

- I) verificatisi in occasione di:
 - a) atti di guerra, occupazione o invasione militare, insurrezione;
 - b) esplosione o emanazione di calore o radiazioni, provocate da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo l'esistenza e/o impiego di attrezzature o macchinari radianti quali, a titolo esemplificativo non limitativo: apparecchi di indagine/esami, apparecchi a raggi x, sterilizzatori e simili;
 - c) terremoti, inondazioni, alluvioni, allagamenti, maremoti, eruzioni vulcaniche, bradisismo, franamento, cedimento o smottamento del terreno, valanghe e slavine;
 - d) mareggiate e penetrazioni di acqua marina;

- e) inquinamento in genere e/o contaminazione ambientale ad eccezione di danni ai beni assicurati in conseguenza di un evento non altrimenti escluso;
- f) trasporto e/o movimentazione delle cose assicurate al di fuori dell'area di pertinenza aziendale e/o di pertinenza dei terzi presso i quali si trovino i beni dell'Assicurato.

a meno che il Contraente/Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con i suddetti eventi;

II) causati da o dovuti a:

- g) frode, truffa, ammanchi, smarrimenti, appropriazione indebita o infedeltà da parte di dipendenti, malversazione (per infedeltà e malversazione si intende la sottrazione di beni da parte di dipendenti o di incaricati della loro custodia) e loro tentativi;
- h) assestamenti, restringimenti o dilatazioni, a meno che non siano provocate da eventi non specificatamente esclusi;
- i) interruzione o alterazione di processi di lavorazione che danneggino le merci in lavorazione, a meno che non siano provocate da eventi non specificatamente esclusi;
- j) guasti meccanici o anormale funzionamento di Macchinari, a meno che non siano provocati da eventi non specificatamente esclusi; non rientrano nella presente esclusione e sono pertanto assicurati ai sensi di polizza i danni dovuti a: fenomeni elettrici o elettronici, scoppio, esplosione, implosione, guasto di impianti di estinzione, rovina e/o caduta di ascensori, montacarichi, impianti di sollevamenti in genere.
- k) montaggio o smontaggio di Macchinari, costruzione o demolizione di Fabbricati;
- l) deterioramento o logorio che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o che siano causati da: effetti gradualmente degli agenti atmosferici, mancata e/o anormale manutenzione, incrostazione, ossidazione, corrosione, ruggine, deperimenti, umidità, brina e condensa, stillicidio, siccità, animali, insetti e/o vegetali in genere, perdita di peso, fermentazione, infiltrazione, evaporazione;
- m) miscelazione accidentale di merci, a meno che non sia provocata da eventi non specificatamente esclusi che abbiano colpito le cose assicurate;
- n) errori di progettazione, calcolo o lavorazione, stoccaggio o conservazione; impiego di sostanze, materiali e prodotti difettosi; che influiscono direttamente o indirettamente sulla qualità, quantità, titolo, colore delle merci in produzione o lavorazione;
- o) mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica, idraulica, gas, a meno che non siano provocate da eventi non specificatamente esclusi che abbiano colpito le cose assicurate o altri enti posti nel raggio di 5.000 metri;
- p) difetti noti al Contraente/Assicurato o suoi Amministratori all'atto della stipulazione della polizza;

sempre che non generino altri eventi non specificatamente esclusi (nel qual caso la Società sarà obbligata solo per la parte di danno non altrimenti esclusa);

III) nonché:

- q) causati con dolo del Contraente/Assicurato o dei Soci a responsabilità illimitata o del legale rappresentante; ai fini della presente esclusione, in caso di soggetti giuridici per "Contraente/Assicurato" si intende il legale rappresentante;
- r) la perdita di liquidi e prodotti in genere fuoriusciti per guasto o rottura accidentale di cisterne, serbatoi, vasche a meno che non sia provocata da eventi non specificatamente esclusi che abbiano colpito le cose assicurate;

- s) la perdita di materiale contenuto in forni, crogiuoli, linee ed apparecchiature di fusione per sua fuoriuscita o solidificazione a meno che non sia provocata da eventi non specificatamente esclusi che abbiano colpito le cose assicurate;
- t) indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;
- u) conseguenti, in tutto o in parte, a:
 - i. alterazione, perdita dell'uso o della funzionalità, totali o parziali, di dati e di ogni altro sistema di elaborazione basato su microchip o logica integrata;
 - ii. utilizzo di Internet o reti similari, reti intranet o altra rete privata o similare;
 - iii. trasmissione elettronica di dati o altre informazioni, compresa quella a/da siti web o similari (es. download di file/programmi da posta elettronica), inclusi programmi virus;a meno che non siano provocati da sinistri non specificatamente esclusi che abbiano colpito le cose assicurate e/o a meno che siano causa di altri non specificatamente esclusi, in questo caso la Società sarà obbligata solo per la parte di danno non rientrante nelle esclusioni.

4.4 Cose escluse dall'assicurazione

- apparecchiature elettroniche, per quanto assicurato con specifiche separate polizze.
- gioielli, pietre e metalli preziosi (se non inerenti l'attività assicurata); collezioni ed oggetti d'arte per la parte di valore singolo (o dell'intera collezione) superiore all'importo di Euro 50.000 (cinquantamila/00);
- boschi, coltivazioni, piante, animali in genere (salvo cavie da laboratorio), il terreno su cui sorge l'attività dichiarata;
- beni già caricati a bordo di mezzi di trasporto di terzi, per quanto assicurato con specifica polizza;
- aeromobili e natanti.

4.5 Delimitazioni della garanzia

- 1) Relativamente ai danni materiali avvenuti a seguito o in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, la Società non indennizzerà i danni alle merci direttamente causati da: interruzione di processi di lavorazione, mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, alterazione di prodotti conseguenti alla sospensione del lavoro, alterazione od omissione di controlli o manovre.

Relativamente ai danni materiali occorsi a seguito di occupazione (non militare) delle aree di pertinenza aziendale in cui si trovano le cose assicurate, qualora la stessa si protraesse oltre 30 giorni consecutivi, la Società non indennizzerà le distruzioni, guasti o danneggiamenti (salvo incendio, esplosione e scoppio) anche se verificatisi durante il suddetto periodo.

- 2) Relativamente ai danni materiali direttamente causati da uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso asportate e/o crollate, trombe d'aria, grandine, si intendono escluse dalla garanzia:
- antenne, cavi aerei;
 - macchinari e Merci posti all'aperto (salvo il limite appositamente previsto pari ad Euro 25.000,00 (venticinquemila/00), ad eccezione dei Macchinari ivi trovatisi per loro destinazione o uso;
 - fabbricati o tettoie aperte da uno o più lati, baracche e/o costruzioni in legno o plastica, capannoni pressostatici, tensostrutture, tendostrutture e simili e quanto in essi contenuto, salvo il limite appositamente previsto pari ad Euro 100.000,00 (centomila/00).

I danni materiali direttamente causati da bagnamento, accumulo di polvere, sabbia o quant'altro trasportato dal vento, alle cose assicurate poste sotto tetto dei Fabbricati, si intendono compresi in garanzia solo se verificatisi a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra.

Relativamente ai danni materiali direttamente causati da grandine a :

- serramenti, vetrate e lucernari in genere, lastre esterne, lastre di fibrocemento (compreso eternit), manufatti in materia plastica;

convenzionalmente denominati **fragili**, la Società indennizzerà fino a concorrenza del limite pari ad Euro 200.000,00 (duecentomila/00).

- 3) Relativamente ai danni materiali direttamente causati da sovraccarico da neve la Società non indennizzerà i danni a: Fabbricati, Tensostrutture, Capannoni pressostatici (e al loro rispettivo contenuto), che non risultassero conformi alle norme di legge sui sovraccarichi di neve che erano vigenti al momento della loro costruzione.

Relativamente alle garanzie di cui ai punti 1) – 2) – 3) la Società e il Contraente hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalle garanzie stesse, con preavviso di giorni 30, decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione, da farsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di recesso da parte della Società questa rimborsa la quota di premio imponibile indicato in polizza relativa al periodo di rischio non corso. In caso di recesso intimato dalla Società il Contraente avrà facoltà di recedere dall'intero contratto con preavviso di 30 giorni e con diritto al rimborso dell'intero premio imponibile di polizza per il periodo rischio non corso.

- 4) Relativamente ai danni materiali direttamente causati da fuoriuscita di **acqua condotta e/o** altri fluidi condotti a seguito di rottura di impianti idrici, igienici e tecnici esistenti nei Fabbricati contenenti le cose assicurate, la Società non risarcirà i danni causati:
- da umidità, stillicidio, traboccamento o rigurgito di fognature;
 - alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a cm 8 dal pavimento.

Agli effetti della presente estensione di garanzia la Società risarcisce le **spese** di demolizione e ripristino di parti del fabbricato e di impianti, sostenute allo scopo di **ricercare** ed eliminare la rottura che ha dato origine allo spargimento.

- 5) Relativamente ai danni materiali direttamente causati ai beni movimentati da **errori di manovra e di movimentazione**, la Società indennizzerà, fino alla concorrenza del limite pari ad Euro 100.000,00 (centomila/00), i danni materiali e diretti alle cose assicurate dovuti ad errori di manovra e di movimentazione di mezzi mobili, inclusi carri ponte, non iscritti al P.R.A. (o anche iscritti al P.R.A. se trattasi di mezzi di sollevamento e simili) all'interno dell'area di pertinenza aziendale o anche su aree esterne adiacenti e/o per trasferimenti tra reparti vari.
- 6) Relativamente ai danni materiali di **fenomeni elettrici e/o elettronici**, sono esclusi i danni:
- dovuti alla deliberata: inosservanza da parte dell'Assicurato delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione; ad esperimenti e prove che ne provochino sovraccarico;
 - che rientrano nelle prestazioni del "Contratto di assistenza tecnica" sottoscritto dall'Assicurato.

Per i danni di fenomeno elettrico in garanzia verrà applicato in caso di sinistro uno scoperto pari al 10% del danno, nel caso in cui:

- l'impianto elettrico e l'impianto di messa a terra non siano a norma di legge;
- non siano installati per i Macchinari assicurati i sistemi di protezione contro le sovratensioni con i sistemi di protezione indicati dalla casa costruttrice.

Resta comunque applicata, salvo importi maggiori previsti dalla presente condizione particolare, la detrazione per singolo sinistro pari ad Euro 200,00 (duecento/00).

La presente garanzia è prestata a "Primo Rischio Assoluto", fino a concorrenza del limite stabilito pari ad Euro 100.000,00 (centomila/00).

- 7) Relativamente ai **Valori** l'assicurazione è prestata a "Primo Rischio Assoluto", fino a concorrenza del limite stabilito pari ad Euro 50.000,00 (cinquantamila/00).
- 8) Relativamente a **Modelli e stampi e ad Archivi** la garanzia è prestata a "Primo Rischio Assoluto", fino a concorrenza del limite stabilito pari ad Euro 50.000,00 (cinquantamila/00), per il solo costo del materiale e delle operazioni manuali e meccaniche per il rifacimento degli enti distrutti o danneggiati e per l'eventuale ricerca e/o ricostituzione dei dati perduti degli archivi.

Il risarcimento del danno sarà comunque limitato alle spese effettivamente sostenute entro il termine di 18 mesi dal sinistro.

Per modelli e stampi non più in uso, la Società indennizza il solo costo di rimpiazzo o di riparazione ridotto in relazione allo stato, uso e utilizzabilità delle cose stesse, escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione od artistico o scientifico.

- 9) Relativamente a **Supporti dati e Dati** la garanzia è prestata a "Primo Rischio Assoluto", fino a concorrenza del limite stabilito pari ad Euro 50.000,00 (cinquantamila/00).
- 10) Relativamente ai danni materiali direttamente causati da **gelo** la Società indennizzerà unicamente i danni di rottura di impianti idrici, igienici, tecnologici e di tubazioni in genere, sempre che l'attività non sia stata sospesa per più di 72 ore precedentemente il sinistro; tale periodo si intende elevato a 120 ore nel caso di chiusura per festività o altro motivo.
- 11) Relativamente ai danni di **crollo e/o collasso strutturale** di Fabbricati e Macchinari, la Società se ciò è dovuto errori di progettazione, calcolo, esecuzione ed installazione di cui debba rispondere il costruttore e/o il fornitore, conserverà il diritto di surroga sui medesimi che gli compete ai sensi del Codice Civile.
- 12) Relativamente a **Lastre** la garanzia è operante esclusivamente per lastre integre ed esenti da difetti alla data di entrata in vigore del presente contratto.

Sono escluse le rotture:

- a) da operazioni di trasloco, lavori edili o stradali nelle immediate vicinanze, lavori sulle lastre od ai relativi supporti, sostegni o cornici;
- b) da rimozione delle suddette lastre o degli infissi o dei mobili su cui le stesse sono collocate.

Non costituiscono rotture indennizzabili a termini della presente polizza, le scheggiature e le rigature.

In caso di danno non dovuto da incendio, esplosione, scoppio o, se operanti, da eventi di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3), la garanzia è prestata a "Primo Rischio Assoluto" e cioè senza l'applicazione del disposto dell'articolo 1907 del Codice Civile e fino a concorrenza del limite per singola lastra pari ad Euro 5.000,00 (cinquemila/00) e del limite complessivo pari ad Euro 50.000,00 (cinquantamila/00).

- 13) Relativamente a **spese di collaudo di beni indenni**, la Società risarcisce le spese necessarie per il controllo ed il collaudo e relative prove di idoneità di enti assicurati soggetti a sinistro risarcibile a termini di polizza, ma apparentemente non danneggiati, fino alla concorrenza del 15% del valore assicurato alla partita colpita.
- 14) La Società risponde dei danni materiali e diretti cagionati agli enti assicurati alle partite tutte da **acqua piovana**.

La Società non risponde:

- a) dei danni che si verificassero ai fabbricati e/o al loro contenuto a seguito di infiltrazioni d'acqua dal terreno, da gelo e da crollo per accumulo di neve (salvo quanto previsto dalla garanzia "Gelo" se prestata), nonché da acqua penetrata attraverso finestre e/o lucernari lasciati aperti;
- b) dei danni causati da fuoriuscita di acqua dai canali o condutture di scarico (non a servizio del fabbricato) dagli argini di corsi naturali o artificiali, di laghi, bacini, dighe, anche se derivante da

acqua piovana (salvo quanto previsto dalla garanzia Inondazione, alluvione allagamento, se prestata);

c) dei danni a cose mobili all'aperto.

15) Relativamente ad atti di **Terrorismo o di Sabotaggio** organizzato di cui alle "Definizioni", valgono le franchigie e/o scoperti e Limiti di indennizzo indicati nella scheda di polizza.

16) Relativamente alla garanzia **Furto** la stessa è operante a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse:

a) violandone le difese esterne mediante:

1) rottura, scasso, uso di grimaldelli o di arnesi simili nonché uso di congegni elettronici

2) uso fraudolento di chiavi (anche elettroniche), purché esse, se autentiche: siano state sottratte al detentore fraudolentemente o mediante furto, scippo, borseggio, inganno, violenza, minaccia (anche su altri) o simili e ne sia stata denunciata la sottrazione alle Autorità entro 2 (due) giorni lavorativi da quando l'Assicurato ne abbia avuto conoscenza;

b) per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;

c) in altro modo, rimanendovi clandestinamente ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi;

d) senza effrazione, con ingresso nei locali assicurati, purché al momento del furto vi fosse presenza di persone all'interno dell'ubicazione assicurata. La presente garanzia è prestata fino alla concorrenza del limite indicato al paragrafo "Limiti di indennizzo e franchigie"

Sono altresì indennizzabili i guasti, compresi atti vandalici, causati ai Fabbricati contenenti le cose assicurate, nonché a fissi, infissi, serramenti, anche esterni avvenuti in occasione di furto o nel tentativo di commetterlo fino alla concorrenza del limite indicato al paragrafo "Limiti di indennizzo e franchigie". Ai fini della presente garanzia "Guasti dei ladri", i mezzi di prevenzione e/o protezione posti all'esterno dei locali si intendono parificati a "fissi e infissi".

17) Relativamente alla garanzia **Rapina** la stessa è operante se avvenuta all'interno dei locali assicurati e/o aree di pertinenza, anche nel caso in cui:

a) le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate all'esterno e siano costrette ad entrare nei locali e/o aree stessi;

b) l'Assicurato, i suoi familiari, i suoi dipendenti e/o collaboratori vengano costretti a consegnare i beni assicurati per effetto di violenza o minaccia diretta verso loro stessi e/o verso altre persone.

18) Relativamente alla garanzia **Portavalori** L'assicurazione è prestata, limitatamente a denaro, carte valori e titoli di credito, contro:

- il furto avvenuto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori;

- il furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso od a portata di mano i valori stessi;

- il furto strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi;

- la rapina;

commessi sulla persona del Contraente/Assicurato, di suoi familiari, dipendenti, persone di fiducia appositamente incaricate, mentre, al di fuori dei locali contenenti le cose assicurate, detengono i valori stessi durante il loro trasporto al domicilio del Contraente/Assicurato, alle banche, ai fornitori, ai clienti o viceversa, incluso il temporaneo deposito presso l'abitazione del portavalori e/o in alberghi (in tale ultimo caso purché, ai fini del furto, i valori fossero stati consegnati all'albergo o riposti in cassaforte o cassetta di sicurezza a disposizione nella stanza dell'albergo).

4.6 Caratteristiche degli insediamenti del rischio

Il complesso dei fabbricati nei quali viene svolta l'attività indicata è costruito prevalentemente in materiali incombustibili. Non si esclude tuttavia l'eventuale esistenza di qualche fabbricato costruito e/o coperto in tutto o in parte con materiali combustibili.

Si intendono compresi nell'assicurazione, a titolo esemplificativo e non limitativo: i depositi, gli uffici, le attività di carattere sociale ed assistenziale, le abitazioni che si trovino nell'ubicazione indicata, oppure entro un raggio di 50 metri dall'ubicazione stessa.

Le cose assicurate si intendono garantite ovunque nell'ubicazione indicata, sia sottotetto che all'aperto, nonché a bordo di automezzi, anche di proprietà di Terzi, in attesa di effettuare e/o durante le operazioni di carico e scarico e/o temporaneamente in sosta.

I processi di lavorazione, la forza motrice, l'esistenza di infiammabili, il trattamento delle materie, gli impianti e tutti i servizi ausiliari, sussidiari e complementari sono quelli che la tecnica inerente l'attività svolta insegna e consiglia di usare, o che il Contraente/Assicurato ritiene di adottare, nulla escluso né eccettuato, escluso solo l'impiego di energia nucleare.

Il Contraente/Assicurato è sollevato dall'obbligo di segnalare se all'esterno degli stabilimenti assicurati esistono cose o condizioni capaci di aggravare il rischio.

4.7 Spese di demolizione, sgombero, trattamento, smaltimento e trasporto dei residui del sinistro

La Società rimborsa le spese sostenute per demolire, sgomberare, trattare, trasportare e smaltire ad idonea discarica, i residui del sinistro indennizzabile a termini di polizza fino alla concorrenza del 20% dell'importo indennizzabile.

Sono parificate a dette spese quelle ragionevolmente sostenute per demolire, rimuovere, trasportare, depositare e ricollocare, i beni assicurati non colpiti da sinistro o da esso solo parzialmente danneggiati, nonché, se effettuati per ordine dell'Autorità e/o motivi di igiene e sicurezza, quelle per rimozione, trattamento e smaltimento di terreni, acque, od altri materiali e/o cose non assicurate con la presente polizza.

Qualora venisse assicurata una somma con specifica partita di polizza, detta somma dovrà intendersi in aumento all'importo suddetto.

I residui rientranti nella categoria "Tossico-nocivi" di cui al D. Lgs. n° 22/97 e successive modificazioni ed integrazioni, e quelli radioattivi disciplinati dal D. Lgs. n° 230/95, e successive modificazioni ed integrazioni, sono compresi fino alla concorrenza del 50% di quanto complessivamente dovuto a titolo di spese di demolizione, sgombero, trattamento e trasporto dei residui del sinistro.

L'assicurazione relativa alla presente estensione di garanzia è prestata a "Primo Rischio Assoluto", in aggiunta all'importo indennizzabile per i danni materiali, fermo il disposto dell'articolo "Limite massimo dell'indennizzo" delle Condizioni Generali di Assicurazione.

4.8 Ricorso terzi e/o locatari

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale previsto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese – quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi, inclusi locatari, da sinistro indennizzabile a termini di polizza.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali dell'utilizzo di cose, nonché di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, sino alla concorrenza del 20% del massimale convenuto.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato e/o di terzi ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;

- di qualsiasi natura conseguente ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono comunque considerati terzi:

- il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
- quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- le Società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, o controllate, a sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile nel testo di cui alla legge 7 giugno 1974 n. 216, nonché gli amministratori delle medesime.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'articolo 1917 del Codice Civile.

4.9 Rischio locativo

La Società nei casi di responsabilità dell'Assicurato a termini degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, risponde, secondo le condizioni generali di assicurazione e con le norme di liquidazione da esse previste, dei danni diretti e materiali cagionati da incendio o altro evento indennizzabile ai termini della presente polizza, ai fabbricati, o porzione di essi, e relativi impianti, tenuti in locazione o uso dall'Assicurato. La presente condizione si applica solo ove espressamente prevista la partita "Rischio locativo"; diversamente si intenderà operante la garanzia "Fabbricati" per conto di chi spetta.

Resta tuttavia convenuto che per ubicazioni per le quali non sia stato indicato valore assicurato né alla partita "Fabbricati" o "Fabbricati per conto di chi spetta" né alla partita "Rischio locativo" in base al contratto di locazione l'onere assicurativo era per esse contrattualmente a carico del locatore, si intenderà comunque prestata la garanzia "Rischio locativo" per il massimale a Primo Rischio Assoluto eventualmente indicato nella scheda di polizza, limitatamente ai casi di surroga da parte dell'assicuratore del locatore e/o di rivalsa di quest'ultimo per inoperatività della sua polizza.

4.10 Anticipo indennizzi

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno Euro 100.000,00 (centomila/00)

L'obbligazione della Società:

- decorre dopo novanta giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempre che siano trascorsi almeno trenta giorni dalla richiesta dell'anticipo.

L'acconto non può comunque essere superiore all'importo di Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00), qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro.

Nel caso che l'assicurazione sia stipulata in base al valore a nuovo, la determinazione dell'acconto di cui sopra è effettuata come se tale condizione non esistesse.

Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'indennità relativa al valore che le cose avevano al momento del sinistro, l'Assicurato può tuttavia ottenere un solo anticipo, sul supplemento spettantegli, che è determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.